

Circolare Ministero dell'Interno n.16 del 12 giugno 1985

D.M. 4.2.1985 "Norme transitorie sull'uso di materiali classificati per la reazione al fuoco in data antecedente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 26 giugno 1984.classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi"

sono pervenuti a questo Ministero numerosi quesiti da parte di operatori industriali, installatori e Comandi provinciali dei vigili del fuoco in merito alla normativa che disciplina la possibilità di applicazione ed i limiti temporali di utilizzazione dei materiali e degli arredi classificati per la reazione al fuoco antecedentemente alla data di entrata in vigore del D.M. 26 giugno 1984.

Per una corretta applicazione della normativa vigente in materia si ritiene opportuno, con la presente circolare, fornire i chiarimenti di seguito riportati.

Il decreto del Ministro dell'interno 4 febbraio 1985 ha fissato le norme transitorie per l'installazione e l'impiego di materiali aventi classi di reazione al fuoco determinate mediante le prove stabilite dalla circolare di questa Direzione Generale n.12 in data 17 maggio 1980.

Il campo di applicazione del suddetto decreto é limitato alle attività disciplinate da particolari norme di prevenzione incendi che prescrivono, per i materiali, determinate classi di reazione al fuoco.

Secondo quanto specificato all'articolo 1 e nelle premesse, la normativa contenuta nel decreto precitato si riferisce ai soli materiali che abbiano ottenuto la certificazione di prova e l'attribuzione della classe di reazione al fuoco, da parte del Centro studi ed esperienze o da uno dei laboratori riconosciuti dal Ministero dell'interno, antecedentemente alla data di entrata in vigore del D.M. 26 giugno 1984.

In merito ai laboratori autorizzati si richiama la circolare di questo Ministero n.25 MI.SA.(83). 9, in data 1 agosto 1983.

Il successivo articolo 2 stabilisce al 1 comma il limite temporale circa la possibilità di installazione dei materiali precitati, mentre il comma successivo prevede 1 termini massimi della loro utilizzazione nelle attività contemplate nell'articolo stesso.

Per effetto del disposto dell'articolo del decreto di cui trattasi, l'applicazione e l'utilizzazione dei materiali di rivestimento classificati alla reazione al fuoco in base alla circolare n. 12/1980 e/o al DM 26 giugno 1984 é consentita, nei limiti temporali indicati nell'articolo 2, anche per le poltrone ed i mobili imbottiti installati nei teatri, nei cinematografi ed in altri locali di pubblico spettacolo in genere con il rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 2, lettera b), del decreto del Ministro dell'interno 6 luglio 1983 nella sua stesura originale (senza le modificazioni apportate con gli articoli 1 e 2 del D.M. 28 agosto 1984).

Con l'articolo 4, infine, viene ribadito l'obbligo ed il termine temporale di rimozione, per le attività indicate al comma 1 dell'articolo 2 del decreto stesso, di tutti 1 materiali che, benché certificati nella classe di reazione al fuoco richiesta dalle normative mediante l'esecuzione delle prove di cui alla circolare di questo Ministero n° 12/1980, non siano stati certificati successivamente anche secondo le specificazioni del DM. 26 ... 984.

Entro la data indicata all'articolo 4 stesso e cioè entro 8 anni dalla data di entrata in vigore del D.M. 28 agosto 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n- 246 del 6 settembre 1894) é prescritta altresì la rimozione dalle attività medesime, delle poltrone e dei mobili imbottiti rivestiti con materiali certificati con i metodi di prova di cui alla circolare più volte richiamata e/o del D.M. 26/6/1984, ove non abbiano ottenuta la certificazione di classe 1 IM o 2 1M in osservanza alle disposizioni contenute negli articoli 2 o 4 del D.M. 28/agosto/1984.

Al fine di evitare ogni possibilità di errata interpretazione del disposto dell'articolo 4 del D.M. 4/2/1985 si forniscono le seguenti precisazioni :

- ai materiali, esistenti nei teatri, nei cinema e nei locali di pubblico spettacolo in genere, non certificati nella classe di reazione al fuoco di richiesta dall'articolo 2 lettera b) del D.M. 6 luglio 1983 nella sua stesura originale, ovvero privi di certificazione rilasciata dal Centro studi ed esperienze o dai laboratori autorizzati da questo Ministero, si applica la disposizione di cui al 2° comma dell'articolo 5 del D-M- 28 agosto 1984 e pertanto devono comunque essere adeguati entro due anni dall'entrata in vigore del decreto medesima

- Tale disposizione resta ferma anche per le poltrone e per i mobili imbottiti che non rientrano tra quelli indicati all'articolo 3 del D.M. 4 febbraio 1985 e/o all'articolo 5 comma 1 del D.M. 28 agosto 1984. Si pone in particolare rilievo che la rispondenza dei materiali ai requisiti di cui alle normative richiamate nella presente circolare può essere comprovata unicamente attraverso certificazioni di prova rilasciate dal Centro studi ed esperienze in laboratori autorizzati da questo Ministero attestanti la classe di reazione al fuoco richiesta determinata con l'adozione dei metodi di prova di cui al D.M. 26 giugno 1984 o alla circolare 12/1980 nei casi consentiti.

Da quanto sopra emerge la inidoneità di altri tipi di certificazione concernenti trattamenti di ignifugazione su materiali non classificati.

Si soggiunge che, fermo restando quanto consentito dalla normativa di cui al D.M. 4 febbraio 1985, la sostituzione di materiali non classificati con altri rispondenti alle specificazioni di cui al D.M. 26 giugno 1984 ed in particolare l'adozione di mobili imbottiti e poltrone certificati nelle classi 1 IM e 2 IM costituisce, in base alle vigenti norme, la soluzione finale più conveniente in quanto non vincolata a termini temporali di validità. Tale auspicabile soluzione è resa possibile con la ormai avviata immissione sul mercato di materiali e arredi omologati da parte di questo Ministero.

A maggior chiarimento, negli allegati A e B alla presente circolare, si riporta un quadro sinottico relativo alla possibilità di applicazione ed alle scadenze di utilizzazione dei materiali e degli arredi in base alla casistica contemplata dalla normativa vigente.